

Dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro una serie di osservazioni al dm 24/10/07

Durc, la disciplina va aggiornata

Un documento unico di regolarità contributiva più moderno

La disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva va modificata. È di questo avviso il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che ha messo a fuoco una serie di osservazioni al dm 24/10/2007. Vediamole.

Il Durc ha assunto un ruolo centrale sia per la partecipazione ad appalti pubblici, sia da parte dei committenti privati per lo svolgimento della loro attività di impresa.

A fronte di tale ruolo il quadro normativo che si è composto, assieme alle relative interpretazioni amministrative, è divenuto parecchio complesso ed a volte contraddittorio. Il risultato è che il Durc, ottimo strumento per l'emersione, si sta rivelando un paradossale ostacolo all'iniziativa di impresa anche per quelle che sono in regola.

Le modifiche proposte tengono conto, quindi, delle svariate problematiche che nell'attuazione concreta sta ponendo tale disciplina, soprattutto in questo momento di crisi economica generale per quelle imprese che con grande difficoltà devono mantenere la regolarità contributiva.

Fatte queste premesse, si sottopongono le seguenti proposte di modifica.

- art. 5, comma 1, lettera c), sostituire con: «Inesistenza di inadempienze in atto incidenti comunque sul calcolo dei contributi e premi dovuti».

Si evince che, ai fini della regolarità contributiva, rilevano gli adempimenti c.d. formali di presentazione e/o denuncia inerenti ai vari istituti, i pagamenti dei contributi previdenziali e dei premi nonché l'inesistenza di inadempienze, che realizzano irregolarità rispetto alla normativa vigente. E proprio in riferimento al concetto di inesistenza di inadempienze in atto si pongono difficoltà interpretative. La logica della normativa dovrebbe indirizzare gli operatori a intendere che le inadempienze di cui trattasi devono necessariamente realizzare irregolarità, che hanno una diretta conseguenza sul pagamento dei contributi

e premi, nel senso che hanno determinato un minore versamento rispetto a quanto dovuto. Diversamente si può arrivare ad affermare ad es. che una irregolarità formale del libro paga e matricola può impedire il rilascio del Durc. Al riguardo, tuttavia, desta perplessità la circolare n. 5/08 del Ministero del lavoro, laddove asserisce che per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale. Il problema, infatti, è dare contenuto al concetto di normativa vigente, atteso che l'impianto legislativo lavoristico/previdenziale regola situazioni che non sempre hanno dirette conseguenze su di un piano contributivo. L'interpretazione ministeriale potrebbe lasciare intendere che nel concetto di regolarità contributiva va ricompreso anche il pagamento delle sanzioni amministrative comminate dalla Direzione provinciale del lavoro e per la riscossione delle quali si emette ordinanza ingiunzione.

- art. 5, comma 2, occorre aggiungere la lettera d). «Aziende che abbiano corrispettivi non ancora pagati dalle pubbliche amministrazioni o da aziende partecipate dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, a condizione che essi siano liquidi, esigibili e non caduti in prescrizione, sino all'ammontare corrispondente all'importo dei corrispettivi medesimi».

Questa aggiunta recupera l'evidente paradosso che si verifica tutte le volte in cui l'azienda non paga i contributi per mancanza di liquidità, a sua volta generata dal mancato pagamento dei mandati di pagamento da parte della p.a.

- art. 7, comma 3, dopo le parole «dell'art. 3»... invitano l'interessato, per il tramite di raccomandata a.r. e/o posta certificata anche al consulente del lavoro delegato, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a trenta giorni, indicando analiticamente la causa della irre-

golarità. Dette modalità devono essere seguite anche per quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Si rende necessario creare delle condizioni di certezza in ordine all'applicazione di questo comma, in quanto prassi differenti e, soprattutto, l'invenzione del «Durc interno», hanno provocato difformità in ordine all'invio della diffida ad adempiere. L'obbligo della diffida, sia che si tratti di Durc per partecipazione a gare, che di Durc per i benefici contributivi, deve essere ribadito e seguito coerentemente per tutte le fattispecie.

- art. 7, aggiungere il comma 4. «Qualora l'azienda, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, non provveda a regolarizzare la propria posizione o a inoltrare ricorso amministrativo avverso le pretese dei soggetti di cui all'articolo 2, sarà sospeso il diritto alla fruizione dei benefici contributivi e normativi spettanti all'azienda medesima».

La circolare ministeriale n. 34/2008 crea non pochi dubbi di interpretazione, laddove precisa che, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc, una volta effettuata la notifica dell'invito a regolarizzare all'interessato e trascorsi i 15 giorni previsti dall'art. 7, comma 3, dm 24 ottobre 2007, «l'Istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine».

In buona sostanza, secondo il Ministero la mancata regolarizzazione entro il termine dei 15 giorni comporta la totale decadenza dal diritto di godere dei benefici.

Si ritiene che il Durc non possa incidere sulla insorgenza e sulla estinzione e/o decadenza dei benefici contributivi e previdenziali, i quali sorgono solo in virtù di requisiti previsti ex lege.

Il Durc si pone su un piano amministrativo.

I benefici contributivi si pongono su un piano giuslavoristico.

Del resto si analizzi anche :
 L'art. 7 dm 24/10/07 (validità del Durc) stabilisce, al comma 1 che ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il Durc ha validità mensile (nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il Durc ha validità trimestrale).

La validità del Durc, quindi, si differenzia rispetto al termine temporale di validità dei benefici di cui trattasi e diversamente non avrebbe potuto essere.

Ciò detto si evince quanto segue:

- il beneficio contributivo si consuma con la fruizione o con la mancata fruizione nel termine quinquennale prescrizione;

- il Durc ha da intendersi quale autorizzazione mensile al beneficio, ma il mancato rilascio del Durc non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che ai sensi dell'art. 7, comma 3, in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli enti sono tenuti non solo prima dell'emissione del Durc, ma anche prima dell'annullamento dello stesso documento già rilasciato ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.

In buona sostanza, il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del Durc, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del Durc medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.

- art. 8, comma 1, dopo la parola «disposta» sostituire con, ... «la sospensione della cartella di pagamento a seguito di ricorso giudiziario o lo sgravio anche a seguito di ricorso amministrativo».

La modifica proposta recupera una difformità formale del testo originario in quanto va sottolineato che il riferimento alla cartella amministrativa è inesatto, dovendosi, in realtà, parlare di cartella di pagamento, di cui al procedimento previsto dal dlgs 46/1999.

- art. 8, comma 2, lettera a), dopo la parola «dichiarata», inserire, ... «sino allo scadere del termine previsto per l'opposizione avverso la cartella di pagamento o di altro atto giudiziario previsto per il recupero dei contributi e premi assicurativi».

Nel sistema del contenzioso

amministrativo (sia esso in materia Inail, sia in materia Inps, sia per quanto di competenza della Direzione regionale del lavoro) esiste l'istituto del silenzio rigetto/rifiuto, in virtù del quale, se entro il termine previsto dalla normativa di riferimento l'organo competente non si pronuncia, il ricorso si considera respinto. Da ciò si evince che la previsione normativa di cui alla lettera a) ha valore soltanto nel caso in cui la decisione venga emessa prima del formarsi del silenzio rigetto/rifiuto, poiché in ogni caso una volta formatosi quest'ultimo, il contenzioso amministrativo viene a concludersi ex lege. La diretta conseguenza è che la situazione di irregolarità, che grazie al contenzioso amministrativo era neutra ai fini del rilascio del Durc, torna ad assumere rilievo, divenendo elemento ostativo. Si crea così un periodo temporale c.d. di scopertura (tra la pronuncia della decisione e/o la formazione del silenzio rigetto/rifiuto e la opposizione giudiziaria alla cartella di pagamento), durante il quale non potrà essere rilasciato il Durc.

Con la modifica proposta si dispone che la regolarità deve essere dichiarata fino allo scadere dei termini per l'opposizione alla cartella, unificando così tutto il periodo e dando certezze alle aziende.

— © Riproduzione riservata —

